

“INFORTUNI CORRENTISTI”

POLIZZA CONVENZIONE PER LA BANCA POPOLARE DI RAVENNA

Condizioni Generali di Assicurazione edizione 2 Aprile 2012

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni Generali di Assicurazione	p. 3
Modulo di richiesta indennizzo	p. 8

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it



GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

Assicurazione o contratto:

il contratto di assicurazione.

Assicurato:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Banca:

Banca Popolare di Ravenna.

Beneficiario:

la persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale Arca Assicurazioni deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi legittimi e testamentari in parti uguali tra loro.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Indennizzo:

la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro.

Infortunio:

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Invalidità Permanente:

la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Modulo di adesione:

il documento sottoscritto dall'assicurato per aderire alla polizza convenzione.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio:

la prestazione in denaro dovuta dal Contraente ad Arca Assicurazioni.

Rischio:

la possibilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

Sforzo:

evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.

Società:

Arca Assicurazioni S.p.A.

.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Con la presente polizza la Società assicura:

- Le persone fisiche direttamente intestatarie di conto corrente creditore o debitore e/o libretto di risparmio nominativo;
- La persona fisica, indicata nel modulo di adesione, facente parte di Società che risulti comunque intestataria di conti e/o libretti presso la Banca.

In questo caso l'indennizzo avrà luogo secondo i criteri di cui sub art.3 lettera A) punto 2[^], previsti per la cointestazione di tali rapporti;

- I titolari designati di libretti al portatore.

La Società rinuncia alla comunicazione preventiva dei nominativi appartenenti alle categorie sopra descritte con l'intesa che faranno fede, ad ogni effetto, le scritture contabili della Banca e che il nominativo delle persone assicurate verrà comunicato corredato con la documentazione del danno qualora si verifichi evento che comporti il pagamento dell'indennizzo.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

Art. 2 – Prestazioni assicurative

L'assicurazione viene prestata:

- A) Per il caso di decesso o di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% causati da infortunio professionale o extraprofessionale, sempreché il decesso o l'invalidità permanente siano una diretta conseguenza dell'infortunio e sopravvengono non oltre due anni dal momento in cui si è verificato l'infortunio stesso.
- B) Qualora in seguito ad un infortunio, che ha avuto come conseguenza la morte o l'invalidità permanente **pari o superiore al 50%** si siano resi necessari interventi chirurgici o ricoveri ospedalieri, l'assicurazione vale per il rimborso delle spese sostenute per gli onorari dei chirurghi, loro assistenti ed anestesisti, nonché per le rette di degenza.
- C) Qualora al momento dell'infortunio da cui siano derivate la morte o una invalidità permanente **pari o superiore al 50%** all'Assicurato, siano viventi figli minori, agli stessi verrà elargito un importo da destinarsi alla loro educazione.

Art. 3 – Capitali assicurati

- A) In caso di decesso il capitale è uguale a:

1[^] Al saldo di chiusura creditore per i conti correnti, per i libretti di risparmio nominativi nonché per i libretti al portatore; al montante (capitale più interessi) per i conti corrente con saldo debitore.

2[^] Nel caso di conti correnti e/o libretti di risparmio nominativi intestati a più persone, l'indennizzo, determinato con la procedura sopra esposta, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al numero degli intestatari o dei soci. Nel caso di Società, in mancanza della designazione del l'Assicurato, beneficerà della copertura il legale rappresentante; nel caso in cui risultino nominati più legali rappresentanti il risarcimento verrà ridotto in proporzione al numero degli stessi.

Ove questi risultino in rapporto di parentela in linea diretta di primo grado tra loro (genitori e figli) o legati da vincolo matrimoniale e si tratti di conto con saldo debitore, la Società liquiderà l'importo intero, anche nel caso di infortunio che colpisca uno solo dei cointestatari.

Limitatamente ai libretti di risparmio nominativi in caso di cointestazione è data facoltà all'Assicurato, al momento dell'apertura del libretto, di designare come persona assicurata anche uno solo dei cointestatari; in questo caso la Società liquiderà l'indennizzo solo nel caso che l'infortunio colpisca la persona preventivamente designata.

Inoltre, per quanto riflette i libretti al portatore, la garanzia potrà essere prestata anche per un secondo e per un terzo nominativo, fermo restando che l'indennizzo per ciascuna persona avrà luogo in misura proporzionale.

- B) In caso di invalidità permanente totale o di grado **uguale o superiore al 50%**, l'ammontare dell'indennizzo è uguale al doppio della somma assicurata di cui al precedente punto A).
- C) Per la determinazione dei capitali valgono le evidenze contabili della Banca alle ore 24 del giorno precedente all'infortunio; sono pure considerate valide ad ogni effetto le operazioni iniziate presso qualsiasi dipendenza della Banca stessa.
- D) Per il rimborso delle spese sostenute (documentate con notule e/o fatture) per onorari del chirurgo, dell'aiuto, degli assistenti, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento stesso, diritti di sala operatorie e per il materiale di intervento, assistenza medica, cure, medicinali e gli esami riguardanti il periodo di ricovero, nonché per rette di degenza, viene stabilito un **indennizzo massimo di € 5.000,00 (cinquemila)** per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza. Entro tale massimale vengono rimborsate anche le spese per il trasporto con ambulanza.
- E) Ai figli minori conviventi al momento dell'infortunio (quale sia il numero), viene designato un **importo complessivo di € 3.000,00 (tremila)** da destinarsi alla loro educazione. In caso di contemporanea morte dell'Assicurato e del proprio coniuge non separato (di cui almeno uno sia titolare di conti o di rapporti di cui all'art.1), in conseguenza dello stesso infortunio, l'importo di € 3.000,00 (tremila) verrà corrisposto per ciascun figlio minore e convivente. Sono equiparati ai figli minori anche i figli maggiorenni affetti da invalidità totale fisica o mentale a carico degli Assicurati.
- F) Per ogni conto viene riconosciuto agli aventi diritto un **importo minimo di € 3.000,00 (tremila)** per il caso di morte e **di € 5.000,00 (cinquemila)** per il caso di invalidità permanente pari o superiore al 50%. Il capitale massimo assicurato per persona e per conto viene fissato **in € 65.000,00** (sessantacinquemila); per coloro che sono intestatari di più conti correnti assicurati, il capitale assicurabile è **elevato a € 80.000,00 (ottantamila)** che costituisce anche il massimo esborso della Società per ogni sinistro indennizzabile.
- G) Le somme di cui alle prestazioni descritte ai punti D) e E) vengono elargite una tantum indipendentemente dal numero dei contratti di cui l'Assicurato sia titolare).
- H) Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo della Società non potrà comunque superare l'importo di **€ 1.000.000,00** per il caso morte ed **€ 1.000.000,00** per il caso invalidità permanente. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 4 – Assicurazione dei minori

Per gli Assicurati di età inferiore ai 10 anni ai quali, in seguito ad infortunio, siano residuati postumi di invalidità permanente **pari o superiore al 25%**, viene designato un **importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** da destinarsi alle cure necessarie per la loro riabilitazione.

Art. 5 – Assicurazione degli anziani

Per gli assicurati che abbiano compiuto 75 anni, l'indennizzo sarà **ridotto al 50% di** quanto previsto a termine della presente polizza, fermo quanto previsto all'art. 3, lettere D), E) e 1^a comma lettera F).

Art. 6 – Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per i titolari di conti correnti ed i libretti di risparmio nominativo dalle ore 24 del giorno della loro accensione, purché gli stessi abbiano aderito alla polizza, con scadenza pari alla scadenza della polizza convenzione e con tacito rinnovo in vigore della convenzione stessa.

Art. 7 – Denuncia di infortunio

Premesso che è considerato infortunio ogni evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, quando le conseguenze dell'infortunio siano tali da far prevedere il decesso dell'Assicurato o una gravissima infermità, **gli aventi diritto dovranno informare la Società, entro 120 giorni dall'infortunio** o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne siano venuti a conoscenza, con le modalità indicate nel modulo "Richiesta indennizzo".

Art. 8 – Liquidazione del danno

Per ottenere l'indennizzo gli aventi diritto dovranno esibire alla Società la documentazione del caso, da cui risultino le modalità dell'infortunio e le sue conseguenze. La Banca da parte sua comunicherà alla Società le evidenze contabili risultanti alle ore 24 del giorno precedente all'infortunio.

La Società procederà al pagamento dell'indennizzo come segue:

Per i capitali assicurati all'art. 3

- Sub A)

In caso di morte

- a) Per i rapporti attivi, cioè a credito dei Clienti, l'indennizzo verrà versato dalla Società agli eredi legittimi e/o testamentari delle persone fisiche decedute e assicurate;
- b) Per i rapporti passivi, cioè a debito dei Clienti, l'indennizzo verrà versato agli eredi dell'Assicurato.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, verrà riconosciuto unicamente l'importo effettivamente maturato, quindi senza raddoppio.

- Sub B)

In caso di invalidità permanente

- a) Per rapporti attivi, cioè a credito dei Clienti, l'indennizzo sarà versato dalla Società alle persone fisiche colpite da invalidità;
- b) Per i rapporti passivi, cioè a debito dei Clienti, l'indennizzo sarà versato all'Assicurato,

Anche in questo caso, per quanto riguarda gli interessi passivi, verrà riconosciuto unicamente l'importo effettivamente maturato, quindi senza raddoppio.

Per i capitali assicurati all'art. 3 sub D)

Il pagamento verrà effettuato all'Assicurato in caso di invalidità permanente, agli eredi in caso di morte.

Per i capitali assicurati all'art. 3 sub E)

Il pagamento verrà effettuato agli esercenti la patria potestà.

Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione

Per gli infortuni la garanzia è prestata durante lo svolgimento dell'attività professionale svolta dall'Assicurato e di ogni altra attività di carattere non professionale (copertura 24 ore), la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:

- dalla guida ed uso di motoveicoli;
- dalla guida di veicoli in genere;
- dall'asfissia causata da fuga di gas o vapori;
- da avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- dalle affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti od aracnidi, escluse per queste ultime quelle cui gli insetti siano portatori necessari;
- da annegamento;
- da assideramento o congelamento;
- da folgorazione;
- da colpi di sole o di calore;
- da lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- da ernie addominali traumatiche;
- da imperizia, imprudenze o negligenze anche gravi;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni o atti di violenza aventi motivo politico, sindacale o sociale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- dagli effetti delle influenze termiche, atmosferiche e telluriche;
- dall'uso di aerei gestiti da Società di linee regolari, compresi i voli charters (risultanti nella pubblicazione "a.b.c. Airways Guide").

La garanzia vale anche per i sinistri sofferti in stato di malore ed incoscienza:

sono inoltre compresi gli infortuni conseguenti all'esercizio di qualsiasi sport e gare avente carattere ricreativo.

Sono invece confermate le esclusioni relative ad infortuni derivati:

- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio se di grado superiore al terzo, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere;
- da corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che abbiano carattere ricreativo;
- da corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- da guerra, insurrezione ecc.....;
- dall'abuso di alcolici e psicofarmaci ad uso non terapeutico, di stupefacenti o allucinogeni;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazione ionizzanti.

Art. 10 – Tabella INAIL per i casi di Invalidità Permanente

La tabella delle percentuali di invalidità prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e relativa al settore "industria" con rinuncia da parte della Società all'applicazione delle franchigie ivi previste. Qualora l'Assicurato, in caso di sinistro, risulti essere mancino, si conviene che le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Art. 11 – Persone non assicurabili

Per le persone che siano già affette da invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, la presente assicurazione sarà valida unicamente per il caso di morte, fermo restando la irrisarcibilità per quanto riguarda il caso di invalidità permanente.

Art. 12 - Premio

Il premio, per il periodo di assicurazione di un anno, viene indicato nel modulo di adesione. Il premio annuo va corrisposto anche in caso di copertura inferiore a 12 mesi.

Art. 13 – Adeguamento del contratto

Le condizioni di assicurazione potranno essere variate col variare delle condizioni della polizza di riferimento.

Art. 14 – Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per il mondo intero fatta eccezione per i territori trovantisi in stato di guerra dichiarata e non dichiarata.

Art. 15 – Rapporto di cambio

Per gli infortuni avvenuti e per gli interventi effettuati all'estero, i rimborsi avranno luogo in Italia ed in Euro.

Art. 16 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili dell'infortunio o dell'evento che ha dato luogo al "grande intervento chirurgico".

Art. 17 – Assicurazioni complementari

La presente assicurazione può coesistere con altre eventuali assicurazioni stipulate con Arca Assicurazioni S.p.A. o con altre Compagnie. La Società dispensa la Banca e gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 18 – Pagamento del premio

Il premio verrà addebitato sul conto corrente/libretto di risparmio nominativo indicato nel modulo di adesione.

Art. 19 – Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede Legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 0458182373.

Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Art. 20 – Disdetta

In mancanza di disdetta, data dall'Assicurato al Contraente o ad Arca Assicurazioni, **mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza** annua dell'adesione, quest'ultima si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

“INFORTUNI CORRENTISTI”

Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.